

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 9.

Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, al fine di assicurare ai consumatori un'adeguata e trasparente informazione sui prodotti del territorio regionale, detta norme per la realizzazione di un elenco Made in Lazio - Prodotto nel Lazio, di seguito denominato elenco.

Art. 2

(Elenco regionale dei prodotti Made in Lazio – Prodotto nel Lazio)

1. L'elenco è tenuto dalla struttura regionale competente in materia di marketing del made in Lazio, di seguito denominata struttura regionale competente, ed è reso disponibile ai consumatori sul sito istituzionale della Regione.

2. L'elenco è suddiviso in tre sezioni:

- a) "Made in Lazio – tutto Lazio", per i prodotti le cui fasi di lavorazione hanno luogo nel territorio della Regione e per i quali si utilizzano materie prime della Regione stessa;
- b) "Realizzato nel Lazio", per i prodotti le cui fasi di lavorazione hanno luogo nel territorio della Regione e per i quali si utilizzano materie prime di importazione o provenienti da altre Regioni;
- c) "Materie prime del Lazio", per le materie prime originarie del Lazio che sono commercializzate per la realizzazione di altri prodotti.

3. L'inserimento dei prodotti nell'elenco avviene su richiesta delle imprese interessate ed ha durata per l'anno in corso.

4. Il 31 dicembre di ogni anno la struttura regionale competente procede alla cancellazione dei prodotti dall'elenco, qualora non pervenga la domanda di conferma di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 3

(Procedure di inserimento dei prodotti nell'elenco)

1. Le imprese interessate all'inserimento dei propri prodotti nell'elenco presentano domanda alla struttura regionale competente, secondo il modulo di cui all'allegato A, e comprovano la sussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento del prodotto in una delle sezioni di cui all'articolo 2, comma 2, mediante le dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.

2. La struttura regionale competente procede all'istruttoria delle domande pervenute e, a seguito di valutazione positiva, inserisce il prodotto in una delle sezioni dell'elenco.

3. Le imprese interessate alla permanenza del proprio prodotto nell'elenco presentano domanda di conferma alla struttura regionale competente secondo il modulo di cui all'allegato B, dal 1° al 30 novembre di ogni anno.

4. La struttura regionale competente procede all'istruttoria delle domande di conferma pervenute e, a seguito di valutazione positiva, conferma l'inserimento del prodotto nella sezione di appartenenza.

5. Le imprese il cui prodotto è inserito nell'elenco possono chiedere alla struttura regionale competente la relativa cancellazione in qualsiasi momento.

6. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 5 possono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata.

Art. 4

(Controlli)

1. La Regione effettua controlli a campione sulla veridicità del contenuto delle domande di cui all'articolo 3, anche avvalendosi di istituti, enti e altri soggetti pubblici o privati competenti in materia.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le linee guida per il coordinamento e lo svolgimento dell'attività di controllo e costituisce un nucleo interdirezionale coordinato dal responsabile della struttura regionale competente e composto dai competenti dirigenti e funzionari regionali.

3. Il personale addetto ai controlli può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancato riscontro sulla veridicità di quanto dichiarato nelle domande o di mancata collaborazione da parte dell'impresa nell'attività di controllo, la struttura regionale competente procede alla cancellazione del prodotto dall'elenco.

Art. 5
(Disposizione organizzativa)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione può istituire, all'interno della struttura regionale competente, un'apposita struttura amministrativa, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di organizzazione degli uffici, cui affidare le attività previste dalla presente legge, ivi compresa la tenuta dell'elenco.

Art. 6
(Modifiche agli allegati)

1. Gli allegati A e B alla presente legge sono modificati, ove necessario, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B41, di un apposito capitolo denominato: "Oneri relativi alla realizzazione dell'elenco regionale Made in Lazio – Prodotto nel Lazio", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 50.000,00, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, li 5 Agosto 2011

La Presidente
RENATA POLVERINI